

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO FRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE (I.P.L.A. S.p.A.) AVENTE PER OGGETTO I SERVIZI DI "Realizzazione del programma 2026 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola" DI CUI ALLA DGR n. 49-626/2024/XII del 20 dicembre 2024.

CIG: B50113AA55

TRA

LA REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata nella persona del Dirigente regionale del Settore Foreste, Enrico Gallo, nato a Torino il 12/05/1979 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Settore stesso – Piazza Piemonte n. 1, Torino;

E

L'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE- Società per azioni (nel seguito l'I.P.L.A. S.p.A), con sede in Torino (C.F. IT02581260011), C.so Casale, n. 476, rappresentato da Andrea Morando nato a Asti il 27/12/1963 domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'I.P.L.A. S.p.A.;

PREMESSO CHE:

FINALITA' dell' I.P.L.A. S.p.A, la cui costituzione è stata promossa dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, sono:

- lo studio e la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale;
- lo studio per la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari.

Lo Statuto della Società, atto rogito notaio Ferraris Rep. n. 32014/15399, il cui articolo 4 stabilisce la durata della società fino al 31 dicembre 2050, prevede:

- all'art. 5 che l'I.P.L.A. S.p.A svolga, tra le altre, attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale, divulgazione, consulenza per conto del socio Regione Piemonte e dei suoi Enti strumentali e delle Società dallo stesso controllate, nell'ambito della programmazione economica e della pianificazione territoriale;
- all'art. 5, comma 1 lettera e) che fra le attività dell'I.P.L.A. S.p.A rientrano quelle connesse alla programmazione e pianificazione sul territorio per l'utilizzo ecosostenibile e la conservazione delle foreste, del suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti intrinseche ed esternalità;
- all'art. 7 comma 1 che la Regione Piemonte è individuata quale socio dell'Istituto alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.

Premesso altresì quanto segue,

in quanto amministrazione aggiudicatrice, l'I.P.L.A. S.p.A è, in ogni caso, sempre tenuta all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dai soci, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;

per perseguire le finalità stabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione può

procedere all'affidamento diretto in favore dell'I.P.L.A. S.p.A nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna e dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e nello Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni dell'I.P.L.A. S.p.A e dei presupposti dell'in house providing, come disciplinati dal d.lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." (Nuovo Codice degli appalti);

l'affidamento diretto di attività in regime di "in house providing" presuppone che la Regione svolga la funzione di controllo analogo, in coerenza con le disposizioni contenute:

- nel Decreto legislativo 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nel Decreto legislativo 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- nelle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021 (nel seguito Linee guida);

le predette linee guida, le cui prescrizioni sono rinvenibili nell'articolato del presente contratto, stabiliscono modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione nei confronti degli organismi *in house*, fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con fondi europei e nazionali;

l'affidamento di attività in regime di *in house providing* deve essere preceduto da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, dando altresì conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 c. 2 del D.lgs 36/23 secondo cui "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche";

le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna da parte dell'I.P.L.A. S.p.A devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza e soggetti aggregatori per quanto riguarda gli approvvigionamenti ai sensi del citato "Nuovo Codice degli appalti";

l'I.P.L.A. S.p.A concorda con la Regione le modalità di raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

l'I.P.L.A. S.p.A opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi condivisi.

Appurato che:

l'I.P.L.A. S.p.A ha l'esperienza, le competenze e le professionalità necessarie acquisite in 4 decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità;

l'I.P.L.A. SpA svolge in modo continuativo attività contemplate dai programmi regionali in materia forestale, ambientale e agricola e dispone, al suo interno, di professionalità dedicate a tali tematiche;

l'efficienza già dimostrata da I.P.L.A. SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;

l'efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività tecnico amministrativa;

il patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da I.P.L.A. SpA che semplificano e rendono più efficaci le azioni poste in essere in accordo con il Settore.

Dato atto che:

la DGR n. 49-626 del 20 dicembre 2024 ha approvato il "Programma 2025-2026 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola per una spesa complessiva di € 1.327.400,00.

Valutata:

la necessità di:

- assicurare il proseguimento, l'approfondimento e la valorizzazione di azioni intraprese negli anni precedenti;
- assicurare la continuità del supporto tecnico-scientifico alle azioni istituzionali della Regione Piemonte;
- assicurare la coerenza delle attività con gli stanziamenti del 2026 del cap. 120682 (fondi regionali), del cap. 141638 (fondi regionali) e del cap. 122061 (fondi regionali) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 della Regione Piemonte.

Visto che la società in House a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011 risulta essere iscritta all'elenco telematico dei fornitori sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL con il codice CPV77230000-1 - Servizi connessi alla silvicoltura;

Vista la T.D. (trattativa diretta) n. 194621867, indetta sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, con la quale è stata invitata (prot. 218885/A1614A del 23/12/2024) la società in House a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A - P. IVA 02581260011 - con sede legale in C.so Casale, 476 - 10132 Torino, a presentare la sua miglior offerta economica per l'affidamento in oggetto fissando la spesa presunta di euro 924.098,36 oneri fiscali esclusi;

Vista l'offerta economica complessiva pari a Euro 924.098,36 IVA esclusa (euro 1.127.400,00 IVA inclusa) (agli atti del Settore Foreste prot. prot. 219396/A1614A del 24/12/2024), presentata da I.P.L.A. S.p.A, entro i termini stabiliti per la trattativa diretta n. 194621867, indetta sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL per il servizio in oggetto;

Viste le 16 Schede progettuali nelle quali sono stati illustrati i costi e i corrispettivi articolati per singola prestazione presentate da I.P.L.A. S.p.A, nel corso della trattativa diretta n. 194621867 (prot. 114454/2025 del 28/07/2025), come perfezionate in data 28/07/2025 con la DD/A1614A del2025, allineandole all'obiettivo n. 4) di cui all'allegato B alla DGR n. 30-8020 del 22 dicembre 2023, assegnato all'Amministratore Unico di IPLA SpA per l'anno 2024;

Vista la DD/A1614A del2025 con la quale si è proceduto, in attuazione della DGR n. 49-626 del 20 dicembre 2024, all'affidamento diretto a IPLA SpA, nell'ambito dell'"in house providing", per un importo complessivo di € 1.127.400,00 IVA compresa, dei servizi di "Realizzazione del programma 2026 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola".

Considerato che occorre effettuare le attività riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale sopra citata.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del servizio e illustrazione dei costi

1. Il presente contratto, le cui premesse ne fanno parte integrante, ha per oggetto l'attivazione del servizio di *"Realizzazione del programma 2026 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola"* in attuazione della DGR n. 49-626 del 20 dicembre 2024.
2. Le attività e gli interventi che I.P.L.A. S.p.A. dovrà svolgere, l'illustrazione dei costi e dei corrispettivi articolati per singola prestazione con dettaglio, sono riportati nelle schede progettuali costituenti Allegato A alla Determinazione dirigenziale di affidamento e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Condizioni generali

1. L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l'I.P.L.A S.p.A. dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3 – Stipulazione, durata e proroga

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.
2. L'affidamento del servizio e l'avvio dell'esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà scadenza in data 31 dicembre 2026.
3. Eventuali proroghe alla scadenza sopra definita possono essere stabilite dal Settore Foreste, sulla base di proprie esigenze o di richieste da parte di IPLA S.p.A. adeguatamente motivate.

ART. 4 – Esecuzione del servizio, controllo, verifica quali-quantitativa del servizio e rendicontazione

1. Il servizio di *"Realizzazione del programma 2026 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola"* in attuazione della DGR n. 49-626 del 20 dicembre 2024, di cui all'art. 1, viene attivato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Dirigente del Settore Foreste (A1614A) è il Responsabile del Procedimento.
3. I Dirigenti delle strutture regionali di riferimento indicate su ognuna delle schede progettuali di cui all'art. 1 sono i Responsabili dell'esecuzione del contratto per le attività di controllo, di monitoraggio e per la verifica quali-quantitativa del servizio e dei risultati.
4. I.P.L.A. S.p.A. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nel relativo allegato.
5. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, I.P.L.A S.p.A. si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate, anche con semplice e-mail, dalla Regione Piemonte.

6. I.P.L.A. S.p.A. si impegna a confrontarsi con la Regione Piemonte per programmare tutte le attività di supporto, sulla base del cronoprogramma indicativo e degli obiettivi intermedi contenuti nelle schede tecniche riferite a ciascuna attività.
7. I.P.L.A. S.p.A. si impegna a monitorare, con le modalità concordate con la Regione Piemonte, l'avanzamento tecnico e l'avanzamento economico delle singole attività affidate a cadenza quadrimestrale, come indicato nel cronoprogramma delle schede tecniche riferite a ciascuna attività.
7. L'I.P.L.A. S.p.A. consentirà ai funzionari regionali l'ispezione ed il controllo, in qualsiasi momento e senza preavviso, della documentazione correlata alle attività effettuate, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi e prestando la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'I.P.L.A. S.p.A. si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
9. La Regione potrà fornire indirizzi e specifiche disposizioni o prescrizioni per quanto non indicato nelle schede progettuali di cui all'art.1.
10. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti delle schede tecniche riferite a ciascuna attività e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5 comma 1.
Le modificazioni dei contenuti sono disposte dal Responsabile del procedimento, anche sulla base di specifiche richieste da parte di IPLA S.p.A o da parte delle strutture regionali di riferimento per ogni singola attività.
Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.
11. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività, in particolare per ciò che concerne il quadro istituzionale di riferimento e i rapporti con le altre strutture regionali e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte.
12. Al termine del servizio tutta la documentazione, cartacea ed informatica, verrà conservata dall'I.P.L.A. S.p.A. nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
13. Per tutte le attività per le quali è previsto, all'interno delle schede progettuali di cui all'art. 1, il ricorso a collaborazioni esterne o il ricorso a prestatori di servizi/professionisti, l'IPLA S.p.A dovrà attenersi a procedure ad evidenza pubblica.

ART. 5 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo per la fornitura dei servizi è definito in euro 1.127.400,00 oneri fiscali inclusi (al netto dell'IVA euro 924.098,36). Con la sottoscrizione del presente contratto l'I.P.L.A. S.p.A accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione dello stesso.
2. Sono a carico dell'I.P.L.A S.p.A., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi al servizio oggetto del presente contratto.
3. L'I.P.L.A S.p.A. si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni previsti dal presente contratto, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare l'I.P.L.A S.p.A. deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
4. Il corrispettivo per la fornitura di ciascuna attività (come da schede progetto di cui all'art. 1), sarà liquidato a regolare stato di avanzamento del servizio come di seguito indicato:

Per ciascuna attività:

4.1 ACCONTO pari al 20% dell'importo totale IVA inclusa, in corrispondenza dell'inizio delle attività, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:

- a) dichiarazione di inizio delle attività, sottoscritta dal Legale Rappresentante di I.P.L.A. S.p.A;
- b) fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA E6A9MX indicando "Acconto del 20%" e gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e del contratto sottoscritto dalle parti.

4.2 eventuale STATO DI AVANZAMENTO pari al 40% dell'importo totale IVA inclusa, corrispondente ad un avanzamento tecnico delle attività secondo quanto previsto all'interno di ciascuna scheda progettuale, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle attività svolte, con riferimento alle specifiche di avanzamento descritte in ciascuna scheda progettuale, sottoscritta dal Legale Rappresentante di I.P.L.A. S.p.A;
- b) fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA E6A9MX indicando "STATO DI AVANZAMENTO 40%" e gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e del contratto sottoscritto dalle parti.

4.3 SALDO pari all'importo rimanente a seconda se ci sia stato uno STATO DI AVANZAMENTO (40% o 80% dell'importo totale IVA inclusa), alla completa realizzazione delle attività del servizio previsto, previa presentazione alla Regione Piemonte della seguente documentazione:

- a) relazione finale sull'attività svolta e sugli interventi realizzati, sottoscritta dal Legale Rappresentante di I.P.L.A. S.p.A, con riferimento agli eventuali prodotti e risultati stabiliti all'interno di ciascuna scheda progettuale;
- b) rendicontazione finale della spesa sostenuta per la realizzazione del servizio, sottoscritta dal Legale Rappresentante di I.P.L.A. S.p.A;
- c) fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA E6A9MX indicando "Saldo" e gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e del contratto sottoscritta dalle parti.

5. La consegna della relazione delle attività svolte e/o degli elaborati finali avviene nei confronti delle strutture regionali di riferimento per le singole schede progetto e, contestualmente, al Settore Foreste mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it.

6. Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA E6A9MX, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, del contratto sottoscritta dalle parti e il nome dell'attività. Le fatture elettroniche dovranno inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)" che sarà debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

7. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura elettronica. Si prevede che il Responsabile del procedimento effettui il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai Responsabili delle strutture regionali di riferimento di cui all'art. 4 comma 3.

8. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'I.P.L.A S.p.A. attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'I.P.L.A S.p.A., l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

9. Il pagamento del corrispettivo all'I.P.L.A S.p.A., è altresì subordinato all'effettivo adeguamento del proprio sito web istituzionale ai dettami degli artt. 14 e 15 del D.Lgs 33/2013 in materia di "Trasparenza della Pubblica Amministrazione". Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all'Istituto per le Piante da

Legno e l'Ambiente, è vietata l'erogazione all'I.P.L.A S.p.A di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione Piemonte.

10. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'I.P.L.A S.p.A. ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 6 – Proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti

1. Salvo eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della fornitura del servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il trattamento dei dati acquisiti nella fornitura del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

3. I risultati del presente servizio appartengono esclusivamente alla Regione Piemonte.

ART. 7 – Responsabilità e Penali

1. L'I.P.L.A. S.p.A si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente contratto entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

2. Il non rispetto del termine di attivazione di cui all'art. 4 c. 1 causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Regione con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo di I.P.L.A. S.p.A..

3. Il mancato rispetto dei termini di conclusione di cui all'art. 3 c.1 comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.

4. L'I.P.L.A. S.p.A risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Regione, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dall'I.P.L.A. S.p.A.

Art. 8 - Protezione dei dati personali e riservatezza

1. In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., l'I.P.L.A. S.p.A, nello svolgimento delle attività affidategli nell'ambito del presente contratto e di cui è Titolare la Regione, è tenuto:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e al rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti nonché del provvedimento del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici

relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema”), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009;

- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all’art. 31 e seg. e all’allegato B) del d.lgs. 196/2003;
- a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 del d.lgs.196/2003 inerenti il trattamento dei dati;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;
- in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.

2. L’I.P.L.A. S.p.A obbliga ad avvalersi, nell’adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusivamente di personale opportunamente istruito e nominato quale “Incaricato” e nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull’attuazione delle disposizioni impartite.

3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal d.lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza del presente contratto e comunque, ai sensi di legge, la Regione si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità dell’I.P.L.A. S.p.A rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 196/2003.

Art. 9 – Accessibilità

1. Nello svolgimento delle proprie attività l’I.P.L.A. S.p.A è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto ministeriale 8 luglio 2004, volto a favorire l’accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 10 – Trasparenza

1. L’I.P.L.A. S.p.A è tenuto a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività; a tal fine pubblica, tra l’altro, sul proprio sito Internet:

- l’organizzazione;
- lo statuto;
- i regolamenti interni;
- le cariche sociali, con indicazione specifica dei curricula e dei compensi percepiti dai componenti nonché le dichiarazioni relative alla situazione reddituale degli amministratori;
- i dati relativi al personale dirigenziale completi di curriculum e dati relativi alla retribuzione fissa e variabile;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- il codice etico;
- le gare e gli appalti;
- le procedure di reclutamento;
- gli incarichi di consulenza e di collaborazione;
- i documenti attestanti l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione.

ART. 11 – Codice di comportamento

1. Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015.

2. La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

3. La Regione Piemonte, come previsto dall’art. 18 del Codice di Comportamento, invierà a mezzo PEC all’ I.P.L.A S.p.A. copia del Codice.

ART. 12 - Oneri di bollo e di registrazione

1. Il presente contratto verrà registrato in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.
2. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono poste a carico della parte richiedente.
3. Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, a carico di IPLA S.p.A., nella misura e con le modalità previste nell'Allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato all'art. 18 comma 10 del medesimo Codice, come indicato dall'Agenzia delle Entrate (risposta n. 230/2024).

ART. 13 - Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'I.P.L.A. S.p.A. si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679.

2. Si informa l'Affidatario:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e amministrative previste dal D.Lgs 36/2023, I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all'acquisizione di servizi per una spesa inferiore alle soglie comunitarie saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Piemonte 1, 10127 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Foreste e domiciliato presso la sede operativa del Settore Foreste - Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino;
- i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: l'Affidatario, nonché CSI-Piemonte comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) qualora coinvolto nelle attività;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo 12 anni come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione del Settore Foreste;

- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

3. Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:

- a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>) per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie.
- le misure di trattamento del rischio:
- Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors)
- b) dal Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.
- c) dal Codice di comportamento approvato con D.G.R. 1-1717 del 13 Luglio 2015;

ART. 15 – Obblighi in capo al fornitore contraente in materia di dati personali

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
4. Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in

ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 16 – Norme generali e controversie

1. Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia a quanto disposto nel codice civile e nella legislazione vigente.

2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

3. L'IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

4. Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005.

5. Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita alla Regione Piemonte firmata dall'I.P.L.A S.p.A. o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

La Regione Piemonte
Il Dirigente Regionale

*(firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Firma dell'I.P.L.A S.p.A.
L'Amministratore Unico

*(firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*